



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9253 del 2022, proposto dalla Allstar s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dal Sig. Cellini Livio, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale dei Parioli n. 24;

contro

Comune di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex Monopoli), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 40/2022;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex Monopoli);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalle parti ricorrenti in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Premesso che la società appellante, che svolge nel Comune di Trento attività di distribuzione del gioco legale attraverso apparecchi da intrattenimento, di cui all'art. 110 comma 6, del t.u.l.p.s., ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale T.r.g.a. di Trento ha respinto l'istanza cautelare formulata avverso il provvedimento dirigenziale del Comune di Trento, che, in dichiarata applicazione dell'art. 5 della legge provinciale n. 13/2015, ha ordinato la rimozione di alcuni apparecchi da gioco, in quanto allocati in una sala da gioco (asseritamente) sita ad una distanza dai punti sensibili inferiore a quella minima prevista dalla legge provinciale (300 metri);

Rilevato che nella ordinanza impugnata il giudice di prime cure ha ordinato al Comune di Trento di depositare gli atti di una verifica disposta in un giudizio avente analogo *petitum* e di provvedere nel contempo ad alcuni ulteriori adempimenti istruttori, chiedendo altresì alla Giunta Provinciale di Trento di depositare una relazione contenente alcune informazioni ritenute rilevanti al fine di decidere;

Considerato che la risoluzione delle articolate questioni prospettate nell'atto di appello (cautelare) richiede necessariamente un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio (soprattutto con riguardo alla ragionevolezza del criterio individuato dalla Amministrazione per il computo della distanza dai luoghi sensibili) e non possa prescindere dall'esito degli accertamenti istruttori già disposti dal giudice di primo grado;

Ritenuto che in questa fase le esigenze cautelari prospettate dalle parti appellanti (in relazione alla paventata chiusura dell'attività imprenditoriale) siano prevalenti rispetto all'esigenza della Amministrazione di procedere all'immediata esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuto, altresì, in ragione della novità delle questioni dedotte in giudizio, di dover compensare equamente tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9253/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Dà atto che il giudice di prime cure ha già fissato l'udienza per la trattazione di merito del ricorso per il 9 febbraio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Riccardo Carpino, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Silvia Martino

IL SEGRETARIO